

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE EnergEtica GAGLIANO ATERNO - AIELLI – COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ETS

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività dell'Associazione EnergEtica Gagliano Aterno – Comunità Energetica Rinnovabile ETS e l'organizzazione interna della CER, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci, che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra gli associati nell'ambito dell'attività associativa.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della dell'Associazione EnergEtica Gagliano Aterno – Comunità Energetica Rinnovabile ETS, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 e successive modificazioni.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti i soci interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti dei soci Produttori, da eventuali impianti di produzione di proprietà o al servizio dell'Associazione EnergEtica Gagliano Aterno – Comunità Energetica Rinnovabile ETS ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 e condivisa dai soci consumatori. I soci produttori che consumano parte dell'energia autoprodotta si identificano come Produttori/Consumatori.

2. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento, che rimane valido a tempo indeterminato fintanto che il Consiglio Direttivo non riterrà opportuno proporre all'Assemblea dei soci le modifiche che si ritengano necessarie. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte, anche su suggerimento dei soci, dall'organo amministrativo e saranno presentate e approvate dall'Assemblea dei Soci. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Restano comunque riferimento principale e vincolanti le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

Articolo 3 – Finalità e attività della CER

1. L'Associazione EnergEtica Gagliano Aterno – Comunità Energetica Rinnovabile ETS è retta ed opera secondo principi democratici e persegue finalità ambientali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività previste per la Comunità Energetica Rinnovabile. L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

2. La CER realizza le attività di interesse generale, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. A tal fine potrà partecipare alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e, secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale, dall'atto costitutivo e dallo statuto della CER.

Articolo 4 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della CER come Soci ordinari:

a. persone fisiche;

b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;

c. Enti territoriali o autorità locali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;

d. Persone giuridiche del terzo settore iscritte al RUNTS, Enti religiosi.

La presentazione della domanda di ammissione alla CER avverrà, mediante la compilazione di un modulo, da ritirare in sede operativa ovvero scaricabile dal sito istituzionale, contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente (persona fisica, persona giuridica, Ente Pubblico, POD del proprio contatore). Si dovrà inoltre specificare se si intende entrare nella CER in quanto Produttore, Consumatore, oppure Produttore/Consumatore. Nel caso di richiesta di adesione come Produttore o Produttore/consumatore dovranno essere forniti i dati tecnici, autorizzativi e ubicazione dell'impianto che si ritiene di mettere a disposizione per la Condivisione. La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le 5 formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal Regolamento. In particolare, anche se la domanda di ammissione viene positivamente accettata dal Consiglio Direttivo il soggetto richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa.

2. Ricevuta la domanda di ammissione l'organo amministrativo provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro sessanta giorni.

3. Successivamente alla ricezione della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione potrà anche richiedere all'impresa e all'ente pubblico che intende aderire alla CER integrazioni e/o chiarimenti in ordine alle informazioni, ai dati forniti e alla documentazione presentata, nonché la presentazione di documentazione ulteriore, i quali devono inderogabilmente pervenire entro trenta giorni da tale richiesta. In questo caso il decorso del termine di sessanta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura riprenderà a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.

4. Se l'organo amministrativo ritiene di dover riscontrare positivamente la domanda di ammissione esso invita il soggetto richiedente a consegnare entro i sessanta giorni successivi la seguente documentazione:

I. per i privati: documento identità, codice fiscale, POD di appartenenza e bollette dei consumi dell'ultimo anno;

II. per le società e gli enti: - visura camerale, - documenti dell'amministratore (carta identità, codice fiscale) - copia, autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale avente titolo al riguardo, della deliberazione dell'organo societario competente e in caso di enti territoriali o autorità locali, dell'organo amministrativo con cui si autorizza e dispone l'ingresso dell'impresa e dell'ente pubblico richiedente nella CER - POD di appartenenza - bollette dei consumi dell'ultimo anno;

III. Tutti i soci dovranno sottoscrivere lo statuto e il Regolamento Interno.

5. Acquisita la documentazione di cui sopra il Richiedente sarà registrato nel libro dei Soci.

6. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli interessi perseguiti dalla CER e dello sviluppo dell'attività della stessa.

Articolo 5 - Criteri per la permanenza

Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed economici tra CER e Soci è indispensabile per la permanenza nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile.

Al fine di consentire una verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione tutti i soci dovranno essere a disposizione della CER:

- I. l'aggiornamento sistematico, almeno ogni anno di tutti i dati di cui al successivo art. 9);
- II. l'aggiornamento in merito alle eventuali modifiche sopravvenute nell'assetto associativo, anche al di fuori delle scadenze annuali;
- III. l'associato ha diritto ad uscire dalla CER, senza alcuna penale, con la semplice comunicazione mediante PEC o Raccomandata. La suddetta volontà si perfezionerà entro 30 giorni dalla comunicazione;
- IV. per quanto attiene le modalità di esclusione dalla CER valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente;

Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci. Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di:

- Tecnici esperti nelle tematiche ambientali, nel risparmio energetico e nelle fonti di energie rinnovabili;

- Eventuali Comitati consultivi;

- Eventuali collaborazioni con società di provata capacità ed esperienza nella gestione societaria.

Articolo 7 – L'organo amministrativo – Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo sarà composto da tre membri come previsto dallo Statuto, nella sua formulazione standard: Presidente, Vice Presidente e Segretario. L'organo amministrativo è convocato dal Presidente con avviso personale a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o consegnata a mano o altra modalità ritenuta opportuna e valida purché verificabile. L'organo amministrativo dura in carica tre anni e può essere rieletto, anche più volte. Il rinnovo dell'organo amministrativo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso consulterà l'ordine dell'ultima elezione del Consiglio Direttivo e proporrà allo stesso la sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso l'elezione sia stata fatta con numero bloccato il Presidente convocherà l'Assemblea Ordinaria, entro sessanta giorni, per eleggere un nuovo rappresentante dell'organo amministrativo. Il Consiglio Direttivo potrà decidere di attendere la prima Assemblea Ordinaria se prevista entro 180 giorni. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Si avvale, per il suo funzionamento ove necessario, dell'apporto di consulenti esterni.

Le decisioni dell'organo amministrativo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Ogni riunione dell'organo amministrativo è verbalizzata dal Presidente e sottoscritta dal Segretario nominato all'inizio di ogni Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la conservazione dei verbali nell'apposito libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Principi generali - Partecipazione - trasparenza e coerenza

1. La CER promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti fra i propri Associati e fra gli Associati e la struttura operativa associativa.

2. Lo scambio con la CER e fra i Soci costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte dell'attività. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno ai Soci e alla CER, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo.

3. La partecipazione effettiva alle attività della CER da parte dei Soci e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività della CER. Per questo motivo, l'organizzazione della CER si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Soci. La CER ed i suoi associati considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali la base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 9 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

1. La CER, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica prodotta

dalle unità di produzione detenute dalla CER stessa ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.

2. I soci all'atto dell'adesione alla CER conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla CER, obbligandosi ciascun associato a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera compromettere le dette attività, ed anzi impegnandosi a collaborare con gli organi della CER al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente alla CER e, per essa, al Consiglio Direttivo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, i diritti dei Soci.

Art. 10 - definizione delle tariffe

In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli "Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia") costituiti da:

- 1) le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM MISE 15.09.2020 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Tariffe Incentivanti") detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la "Comunità") e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- 2) le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa") determinate ai sensi dell'art. 7.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;

La Comunità potrà detenere, per i fini di cui all'art. 42 bis, DL 162/2019, ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di Soci della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione.

La Comunità è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 di ARERA.

Articolo 11 – Destinazione dei Ricavi

1. Gli Importi derivanti dalla produzione dell'Energia degli impianti di proprietà pubblica, detenuti dalla comunità e gestiti dalla stessa, saranno restituiti ai proprietari degli impianti per un importo pari al 100% dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta

secondo quanto previsto dall'art. 1.1, lett. S) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;

2. Gli Importi derivanti dalla condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati alla copertura delle spese di manutenzione degli impianti di proprietà della CER, alla governance ed alla gestione amministrativa della CER;

Detratte le spese di cui sopra, si procederà alla distribuzione dei benefici:

- Ai Soci produttori sarà riservato il 40%. Questo importo riservato ai soci produttori sarà distribuito in proporzione all'energia immessa in rete e condivisa.
- Ai Soci Consumatori il 20%. Questo importo riservato ai soci consumatori sarà distribuito in egual misura;
- Accantonamento del 40% per scopi mutualistici. Potranno essere destinati:
 - a) alla fornitura di benefici e servizi ambientali, economici, culturali e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità medesima;
 - b) Realizzazione nuovi impianti ad uso della CER.

Art. 12 – Finanziamento degli impianti

Il finanziamento degli Impianti a fonti rinnovabili di proprietà della Comunità potrà avvenire con finanziamenti infruttiferi dei Soci, con finanziamenti bancari, finanziamenti derivanti da bandi pubblici, ovvero attraverso la stipula di contratti di noleggio operativo o di leasing finanziario.